DIRETTIVA 96/87/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1996

che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, generalmente noto come regolamento RID deve essere incorporato, nella versione modificata, come allegato alla direttiva 96/49/CE e deve applicarsi non solo ai trasporti transfrontalieri, ma anche ai trasporti effettuati all'interno dei singoli Stati membri;

considerando che l'allegato della direttiva 96/49/CE contiene il regolamento RID nella versione in vigore dal 1° gennaio 1995;

considerando che il regolamento RID viene aggiornato ogni due anni; che, di conseguenza, una versione emendata di tale regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1997;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, le modifiche necessarie per adeguare il suddetto allegato al progresso scientifico e tecnico registrato nel settore oggetto della direttiva e per conformare il medesimo allegato alle nuove norme RID devono essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 9;

considerando che è necessario adeguare il settore alle nuove norme RID e modificare quindi l'allegato della direttiva 96/49/CE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato previsto all'articolo 9 della direttiva 96/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 96/49/CE è modificato come segue:

«L'allegato comprende le disposizioni del regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), che costituisce l'allegato I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997, fermo restando che le espressioni "parte contraente" e "gli Stati o le ferrovie" sono sostituite da "Stato membro".

NB: La traduzione del regolamento RID in tutte le lingue ufficiali della Comunità sarà pubblicata non appena sarà disponibile in tutte le lingue.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1996.

Per la Commissione
Neil KINNOCK
Membro della Commissione

(1) GU n. L 235 del 17. 9. 1996, pag. 25.